

**COMUNE di**  
**CERNUSCO SUL NAVIGLIO**  
**PROVINCIA di MILANO**

**S**OCIETA'  
DI RICERCA  
E PIANIFICAZIONE  
*di Anzini Mauro & C. S.n.c.*

Via Candiani, 125  
20158 Milano (MI)

Tel. 02 29.52.40.40

E-mail: [studioanzini\\_@libero.it](mailto:studioanzini_@libero.it)

Ottobre 2015

**REGOLAMENTO**  
**per l'ESERCIZIO del**  
**COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

(L.R. 6/2010 e ss.mm.ii.)



## INDICE

<b><u>TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI</u></b>	<b>pag. 1</b>
Art. 1 Oggetto	pag. 1
Art. 2 Definizioni	pag. 2
Art. 3 Finalità	pag. 4
Art. 4 Commissione consultiva	pag. 5
Art. 5 Autorizzazioni	pag. 6
Art. 6 Produttori Agricoli	pag. 8
Art. 7 Domanda di autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche	pag. 9
Art. 8 Subingresso	pag. 12
Art. 9 Carta di esercizio	pag. 13
Art. 10 Verifica annuale dell'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali	pag. 14
Art. 11 Modalità di vendita	pag. 15
Art. 12 Divieti ed obblighi connessi all'esercizio dell'attività	pag. 16
Art. 13 Corrispettivo per la concessione di suolo pubblico	pag. 18
Art. 14 Pubblicità dei prezzi	pag. 19
<b><u>TITOLO II – DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI</u></b>	<b>pag. 20</b>
Art. 15 Ubicazione delle aree mercatali	pag. 20
Art. 16 Orario	pag. 21
Art. 17 Verifica delle presenze	pag. 22
Art. 18 Assegnazione temporanea giornaliera dei posteggi temporaneamente vacanti	pag. 23
Art. 19 Spostamento, trasferimento o ristrutturazione del mercato	pag. 24
Art. 20 Spostamento temporaneo del mercato	pag. 25
Art. 21 Modificazione del posteggio	pag. 26
Art. 22 Battitori	pag. 27
Art. 23 Effettuazione di mercati straordinari	pag. 28
<b><u>TITOLO III – FIERE</u></b>	<b>pag. 30</b>
Art. 24 Istituzione delle fiere	pag. 30
Art. 25 Assegnazione dei posteggi nelle fiere	pag. 31
Art. 26 Domanda di assegnazione di posteggio nella fiera	pag. 32
<b><u>TITOLO IV – POSTEGGI ISOLATI</u></b>	<b>pag. 33</b>
Art. 27 Istituzione e assegnazione dei posteggi isolati	pag. 33
<b><u>TITOLO V – COMMERCIO ITINERANTE</u></b>	<b>pag. 34</b>
Art. 28 Disposizioni per i commercianti itineranti	pag. 34
<b><u>TITOLO VI – DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE</u></b>	<b>pag. 36</b>
Art. 29 Norme igienico sanitarie	pag. 36
<b><u>TITOLO VII – SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI</u></b>	<b>pag. 37</b>
Art. 30 Sanzioni	pag. 37
Art. 31 Osservanza degli altri regolamenti comunali	pag. 39

**ALLEGATI**

	<b>pag. 40</b>
Scheda 1	pag. 40
Scheda 2	pag. 42
Scheda 3	pag. 44
Scheda 4	pag. 46
Scheda 5	pag. 48
Scheda 6	pag. 50
Scheda 7	pag. 52
Scheda 8	pag. 54
Scheda 9	pag. 56
Scheda 10	pag. 58

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche, comunque esercitato, sul territorio del Comune di Cernusco sul Naviglio.
2. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le iniziative di carattere culturale, artistico, promozionale e di tempo libero, anche organizzate col patrocinio dell'Amministrazione Comunale, e quelle nelle quali non si esercita nessuna attività di vendita, ovvero si eserciti con carattere di occasionalità da parte di Associazioni o altri Enti non economici.
3. Le presenti norme non trovano altresì applicazione nelle manifestazioni fieristiche locali, organizzate ai sensi della legge nazionale e regionale in materia, e nelle attività effettuate nell'ambito delle manifestazioni dello spettacolo viaggiante.

## **Art. 2 – Definizioni**

1. Al fine dell'applicazione del presente regolamento si intende per:
- a) *commercio su aree pubbliche*: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche; l'attività può essere esercitata:
    - in posteggi dati in concessione;
    - in modo itinerante;
  - b) *commercio itinerante su aree pubbliche*: attività di cui alla precedente lett. a) svolta con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita;
  - c) *aree pubbliche*: le piazze, le strade, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate di servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico, attrezzate o meno, coperte o scoperte, comprese quelle del demanio lacuale; l'esercizio del commercio sulle aree del demanio lacuale regionale è soggetto a nulla osta da parte delle competenti autorità regionali;
  - d) *posteggio*: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità che viene data in concessione per l'esercizio dell'attività commerciale
  - e) *mercato*: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, come individuata dal Comune stesso, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, sulla quale in uno o più giorni della settimana si esercita l'offerta di vendita al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande;
  - f) *posteggio isolato*: i posteggi situati su area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità destinati all'esercizio dell'attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande per uno o più giorni della settimana, del mese o dell'anno;
  - g) *mercato in sede propria*: il mercato che ha un suo luogo esclusivo di svolgimento costruito appositamente per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche e materiali adatti;
  - h) *mercato su strada*: il mercato che occupa sedi stradali sottratte alla circolazione di veicoli per un certo tempo della giornata o spazi aperti non predisposti ad accoglierlo;
  - i) *mercato esclusivo o specializzato*: mercato nel quale il 90% dei posteggi è occupato da merceologie del medesimo genere ed è svolto non più di una volta al mese
  - j) *mercato stagionale*: mercato che ha una durata non inferiore a due mesi e non superiore a sei mesi;
  - k) *mercato straordinario*: l'edizione aggiuntiva del mercato tradizionale che di norma si svolge nel periodo natalizio, pasquale ed estivo o collegato ad eventi particolari con la presenza degli operatori già concessionari di posteggio, per un massimo di 12 giornate nell'arco dell'anno;

- l) *fiera o sagra*: la manifestazione che si svolge su area pubblica appositamente individuata dal Comune, attrezzata o meno, in occasione di particolari eventi, ricorrenze o festività, caratterizzata dalla partecipazione di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche autorizzati sulla base di graduatoria definita dal Comune;
- m) *fiera specializzata*: la fiera nella quale il 90% dei posteggi è occupato da merceologie del medesimo genere;
- n) *somministrazione di alimenti e bevande*: la vendita di prodotti alimentari effettuata mettendo a disposizione dei consumatori, impianti ed attrezzature che consentono la consumazione dei prodotti sul posto;
- o) *spunta*: l'attività di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dai concessionari;
- p) *presenze in un mercato o in una fiera*: le volte che un operatore si è presentato sul mercato o sulla fiera prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- q) *presenze effettive in un mercato o in una fiera*: le volte che un operatore ha effettivamente esercitato nel mercato o fiera;
- r) *settore merceologico*: suddivisione merceologica indicata nelle autorizzazioni o eventuale divisione organizzativa delle aree mercatali in "alimentare" e "non alimentare";
- s) *tipologia merceologica*: l'individuazione merceologica per gruppi di prodotti eventualmente effettuata dal Comune nella pianificazione delle aree mercatali.
- t) *attrezzature*: i banchi, i chioschi, i trespoli, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altra apparecchiatura funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci.

### **Art. 3 – Finalità**

1. Il Comune individua le aree pubbliche destinate all'esercizio del commercio al dettaglio perseguendo le seguenti finalità:

- valorizzazione della funzione commerciale su aree pubbliche quale offerta di servizio al consumatore e della sua integrazione con le altre forme di distribuzione commerciale;
- salvaguardia e qualificazione del centro storico;
- ammodernamento della rete distributiva su aree pubbliche, attraverso adeguata dotazione impiantistica che assicuri il rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie;
- localizzazione idonea delle aree mercatali, che assicuri l'accessibilità e il rispetto delle corrette condizioni di mobilità e viabilità a residenti, operatori e utenti.

2. Nell'individuare le aree pubbliche destinate all'esercizio del commercio al dettaglio il Comune deve in ogni caso assicurare:

- il rispetto degli strumenti urbanistici vigenti;
- i vincoli storici, artistici ed ambientali determinati dalla disciplina comunitaria, statale e regionale vigente;
- le limitazioni ed i vincoli imposti dalle vigenti disposizioni, normative e regolamentari, in materia igienico sanitaria e di polizia stradale.

3. Qualora un soggetto metta gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa può essere inserita, a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale, tra quelle destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche; tale soggetto ha priorità nell'assegnazione dei posteggi individuati in tale area, eventuali posteggi residui saranno assegnati come indicato nel presente regolamento.

4. La Giunta Comunale, in conformità con le disposizioni ed i parametri contenuti nelle normative nazionali e regionali vigenti, provvede ad adottare i provvedimenti di attuazione alle iniziative di commercio su aree pubbliche, nelle forme del mercato, ordinario o straordinario, della fiera o di posteggio isolato; nell'atto istitutivo delle iniziative o di modifica delle stesse, possono essere stabiliti:

- a) i giorni e lo svolgimento delle iniziative;
- b) la localizzazione e l'articolazione dei posteggi, comprensiva della suddivisione per settore e tipologia merceologica e della loro dislocazione, secondo esigenze di allacciamento alla rete idrica e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie o sulla base della diversa superficie o dei mezzi utilizzati dagli operatori;
- c) il numero dei posteggi, indicando se previsto quelli riservati agli agricoltori.



#### **Art. 4 – Commissione consultiva**

1. E' istituita, ai sensi dell'art. 19, c. 1, l.r. 2 febbraio 2010, n. 6, Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere e ss.mm.ii. la Commissione Comunale Consultiva presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, composta dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti, dai rappresentanti delle imprese commerciali su aree pubbliche e dai rappresentanti del Comune.

2. La commissione è nominata dal Sindaco. I criteri di designazione, di rappresentanza, di durata in carica e di funzionamento sono stabiliti dal Sindaco, sentiti i soggetti di cui al precedente comma.

3. Il parere, obbligatorio ma non vincolante, della Commissione di cui al presente articolo deve essere acquisito in riferimento a:

- la programmazione dell'attività di commercio su aree pubbliche;
- la definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi,
- alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
- alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
- alla predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche.

4. I componenti della commissione hanno facoltà di formulare proposte o presentare eventuali problematiche all'attenzione dell'Amministrazione comunale.

## **Art. 5 – Autorizzazioni**

1. L'autorizzazione ad esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche può essere rilasciata per l'occupazione di posteggi o per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.

2. L'autorizzazione per posteggi in concessione consegue alla concessione di posteggio stessa ed è rilasciata contestualmente a questa, dal SUAP ed abilita anche all'esercizio del commercio itinerante nell'ambito regionale.

Ciascun soggetto non può essere titolare di più di due autorizzazioni riferite al medesimo mercato nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a 100 ovvero tre autorizzazioni nel caso di aree con un numero di posteggi superiore a 100.

In caso di cessazione o di revoca di autorizzazioni per il commercio su area pubblica effettuate mediante l'utilizzo di chioschi o strutture analoghe ancorate al suolo, qualora non diversamente determinato in sede di convenzione il concessionario ha l'obbligo di provvedere alla rimozione della struttura e al perfetto reintegro dell'area entro 60 giorni dalla data di cessazione o dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca; qualora l'interessato non adempia a quanto descritto, il Comune provvederà in sostituzione addebitando le spese all'interessato.

3. L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante è rilasciata dal SUAP ed abilita all'esercizio del commercio in forma itinerante sull'intero territorio nazionale, nonché ad effettuare la vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Ciascun soggetto non può essere titolare di più autorizzazioni per il commercio in forma itinerante, anche se rilasciate da altre Regioni, fatti salvi i diritti acquisiti ai sensi dell'art. 25, c. 4, l.r. 6/10 e ss.mm.ii. per il caso di subingresso.

4. Le autorizzazioni sono rilasciate con riferimento ai settori merceologici alimentare e/o non alimentare nonché a specifiche tipologie merceologiche eventualmente individuate nel provvedimento di istituzione del mercato o del posteggio isolato, ed abilitano alla vendita dei prodotti del corrispondente settore o tipologia, che dovranno essere riportati nell'autorizzazione rilasciata.

5. L'autorizzazione per la vendita dei prodotti del settore alimentare abilita anche alla loro somministrazione, nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie vigenti.

6. Tutte le autorizzazioni per il commercio ambulante abilitano alla partecipazione alle fiere che si svolgono su tutto il territorio nazionale.

7. Fino all'adozione da parte della Regione delle disposizioni attuative dell'art. 70, c. 5, d.lgs. 59/10, la durata delle concessioni di posteggio è la seguente, come determinata dall'Intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni:

- a) le concessioni di posteggio scadute e rinnovate dopo la data dell'8 maggio 2010 sono prorogate di diritto fino al 7 maggio 2017 compreso;
- b) le concessioni di posteggio scadute dopo la data del 5 luglio 2012 e nei 5 anni successivi sono prorogate di diritto fino al 4 luglio 2017 compreso;
- c) le concessioni di posteggio scadute prima della data dell'8 maggio 2010 che sono state rinnovate automaticamente mantengono validità fino alla data di scadenza indicata nel provvedimento di rilascio o rinnovo.

### **Art. 6 – Produttori Agricoli**

1. La vendita diretta in forma itinerante, dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, da parte di produttori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro delle imprese di cui all'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, è soggetta a comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione.

2. La comunicazione di cui al primo comma, deve contenere le generalità del richiedente, l'indicazione degli estremi di iscrizione nel Registro Imprese e dell'esatta localizzazione dell'Azienda, la specificazione dei prodotti di cui si intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla..

**Art. 7 – Domanda di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche**

1. La domanda di rilascio di autorizzazione comunale per l'occupazione di posteggio deve essere presentata al Comune entro 60 gg. dalla pubblicazione all'albo pretorio dei dati concernenti il posteggio da assegnare. Copia del provvedimento di pubblicazione dei posteggi da assegnare deve essere trasmesso alle Associazioni di Categoria degli operatori su aree pubbliche.

2. Nella domanda, presentata in marca da bollo, l'interessato dichiara:

- a) i dati anagrafici ed il codice fiscale
- b) il possesso dei requisiti, morali e professionali, di cui all'art. 71, d.lgs. 59/10
- c) caratteristiche del posteggio richiesto in concessione, eventuale denominazione del mercato e giorno di svolgimento
- d) il settore, i settori o le specifiche tipologie merceologiche richieste
- e) di non possedere più di un'autorizzazione e concessione di posteggio per il medesimo mercato nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a 100 ovvero più di due autorizzazioni nel caso di aree con un numero di posteggi superiore a 100.

3. L'autorizzazione é rilasciata in base ad una graduatoria, pubblicata entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, compilata in base ai seguenti criteri di priorità:

- a) numero di presenze (giornate in cui l'operatore risulta presente ai fini della graduatoria di spunta, pur senza effettuare attività di vendita) sul mercato
- b) aver conseguito un attestato di frequenza per corso di formazione di cui all'art. 20, c. 9, l.r. 6/10
- c) anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese
- d) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche, come attestata dal Registro delle Imprese.

Il titolo di priorità di cui alla lett. a) dovrà essere verificato previo aggiornamento della graduatoria effettuato ai sensi dell'art. 29, c. 3, l.r. 6/10 e ss.mm.ii..

4. Contro la graduatoria é ammessa istanza di revisione da presentarsi al SUAP entro 15 gg. dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa. Su tali istanze il Funzionario Responsabile deve pronunciarsi entro il termine di 15 gg. dalla data di ricevimento dell'istanza e l'esito della pronuncia é pubblicata all'Albo Pretorio Comunale nel medesimo giorno.

5. La concessione di posteggio la relativa autorizzazione vengono rilasciate dal SUAP sulla base della graduatoria formata secondo le modalità sopra citate, entro il termine di 30 gg. dalla pubblicazione della stessa; in caso di revisione della

graduatoria, il termine di 30 gg. decorre dalla data di pubblicazione della pronuncia di accoglimento dell'istanza.

6. Nella domanda di rilascio di autorizzazione per il commercio itinerante, presentata in marca da bollo, l'interessato dichiara:

- a) i dati anagrafici ed il codice fiscale
- b) il possesso dei requisiti, morali e professionali, di cui all'art. 71, d.lgs. 59/10
- c) il settore o i settori merceologici di attività;
- d) di non possedere altra autorizzazione per il commercio itinerante

7. L'autorizzazione é rilasciata dal SUAP entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della domanda.

Il diniego dell'autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante deve essere motivato e comunicato all'interessato entro 90 gg. dal ricevimento della domanda; trascorso tale termine la domanda si ritiene accolta.

8. La domanda di concessione per l'occupazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli deve essere presentata al Comune entro 60 gg. dalla pubblicazione all'albo pretorio dei dati concernenti il posteggio da assegnare. Nella domanda, presentata in marca da bollo, l'interessato dovrà dichiarare:

- a) i dati anagrafici ed il codice fiscale
- b) numero e data di iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29/12/1993, n. 580, in qualità di imprenditore agricolo.
- c) di non possedere altra concessione di posteggio per il medesimo mercato
- d) giorno di svolgimento del mercato e caratteristiche del posteggio richiesto in concessione.

La concessione all'occupazione del posteggi di cui al presente comma, in caso di domande concorrenti, é rilasciata in base ad una graduatoria, pubblicata entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, compilata in base ai seguenti criteri di priorità:

- a) numero di presenze (giornate in cui il produttore agricolo é risultato presente ai fini dell'assegnazione dei posteggi riservati eventualmente non assegnati, pur senza effettuare attività di vendita) sul mercato
- b) anzianità dell'attività di produttore agricolo.

9. Nel caso in cui le domande per la concessione dei posteggi di cui al presente comma non esaurissero la disponibilità dei posteggi stessi, per il periodo di due anni a far data dalla pubblicazione all'albo pretorio dei dati concernenti i posteggi da assegnare, si potrà procedere alla loro assegnazione a soggetti aventi i requisiti di legge che presentino la domanda di cui al precedente comma 8 e si procederà all'assegnazione dei posteggi disponibili sulla base del criterio cronologico di presentazione delle domande.

10. Contro la graduatoria di cui al comma 8 é ammessa istanza di revisione da presentarsi all'Ufficio competente entro 15 gg. dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa. Su tali istanze il Funzionario Responsabile deve pronunciarsi entro il termine di 15 gg. dalla data di ricevimento dell'istanza e l'esito della pronuncia é pubblicata nel medesimo giorno.

11. La concessione di posteggio di cui al comma 8 viene rilasciata sulla base della graduatoria formata secondo le modalità sopra citate, entro il termine di 30 gg. dalla pubblicazione della stessa; in caso di revisione della graduatoria, il termine di 30 gg. decorre dalla data di pubblicazione della pronuncia di accoglimento dell'istanza.

Su tali istanze il Funzionario Responsabile deve pronunciarsi entro il termine di 15 gg. dalla data di ricevimento dell'istanza e l'esito della pronuncia é pubblicata all'Albo Pretorio Comunale nel medesimo giorno.

12. Le domande di cui al presente articolo devono essere presentate al SUAP secondo le modalità individuate dal D.P.R. 160/2010 e relativi provvedimenti attuativi regionali.

13. Le disposizioni contenute nei provvedimenti normativi, nazionali e regionali, nonché le indicazioni con carattere prescrittivo contenute negli atti e provvedimenti Regionali, Provinciali e Comunali sopravvenuti, in caso di divergenza prevalgono sulle norme di cui al presente Regolamento, anche se inerenti la medesima materia, e la loro applicazione non costituisce modifica al Regolamento stesso.

### **Art. 8 – Subingresso**

1. Il trasferimento in gestione o proprietà dell'azienda o di un ramo di essa, per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto a comunicazione, da presentare tramite Segnalazione Certificata di Inizio Attività (di seguito SCIA) presentate al SUAP secondo le modalità individuate dal D.P.R. 160/2010 e relativi provvedimenti attuativi regionali.

In caso di autorizzazione rilasciata da altro Comune, lo SUAP provvede a trasmettere a questo il titolo originario.

2. La comunicazione deve essere presentata entro quattro mesi dall'avvenuta cessione dell'azienda; dopo aver presentato la comunicazione, in attesa della reintestazione dell'autorizzazione, il subentrante può continuare ad operare con l'autorizzazione a nome del cedente purché accompagnata da un atto dal quale risulti l'effettiva acquisizione.

3. Nel caso di subingresso per causa di morte, gli eredi devono comunicare il loro stato di eredi in continuazione aziendale entro un anno; per tale periodo, dopo aver presentato la comunicazione, possono continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività.

4. Il subingresso nella titolarità o gestione dell'azienda trasferisce anche i titoli di priorità che il cedente aveva al momento della cessione dell'azienda.

5. Nei casi di affitto d'azienda, l'autorizzazione verrà volturata al subentrante per la durata del contratto d'affitto mentre non si procederà a voltura della concessione pluriennale del posteggio. I corrispettivi previsti per occupazione del suolo pubblico e la tariffa per allacciamento alla rete idrica ed elettrica di cui al comma 6 lettere a) e h) dell'art. 12 continueranno ad essere posti a carico del titolare della concessione mentre il corrispettivo di cui alla lett. b) del medesimo comma dovrà essere corrisposto dal conduttore.



### **Art. 9 – Carta di esercizio**

1. Ciascun operatore titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche su posteggio o in forma itinerante dovrà essere in possesso della Carta di Esercizio nella quale siano indicati i dati identificativi dell'impresa e gli estremi dei titoli autorizzatori riferiti allo svolgimento dell'attività (numero e data di rilascio dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, giorno e orario di svolgimento del mercato o della fiera, per le autorizzazioni riferite al commercio in forma itinerante vidimazione per verifica annuale della sussistenza degli elementi di cui all'art. 21, c. 4, l.r. 6/10).
2. La Carta di Esercizio ha natura identificativa dell'operatore, non sostituisce i titoli autorizzatori, deve essere redatta e validata con le modalità individuate dai provvedimenti regionali attuativi vigenti (individuati con Ddg 2613 del 28.03.2012); la compilazione della Carta di Esercizio dovrà essere effettuata esclusivamente in modalità telematica.
3. E' fatto obbligo al titolare della Carta d'esercizio a provvedere all'aggiornamento dei dati entro il termine di 90 giorni in caso di modifica dei dati in essa contenuti.
4. La carta di esercizio non è richiesta per gli operatori itineranti con autorizzazione rilasciata da altra Regione; è invece richiesta per gli operatori aventi residenza o sede sociale in altra Regione che esercitano su uno o più posteggi di mercato in Regione Lombardia, e limitatamente ai mercati lombardi.

**Art. 10 – Verifica annuale dell’assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali**

1. L’assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali, di cui all’art. 21, c. 4, l.r. 6/10 è soggetto a verifica annuale che dovrà essere attestata e validata con le modalità individuate dai provvedimenti regionali attuativi vigenti (individuati con Ddg 2613 del 28.03.2012); tale verifica dovrà essere effettuata esclusivamente in modalità telematica.

2. Tale verifica è richiesta anche con riferimento ai titolari di autorizzazione per posteggio isolato.

**Art. 11 – Modalità di vendita**

1. Ogni titolare di autorizzazione ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione in originale e di avere a disposizione copia a stampa della Carta d'Esercizio predisposta con le modalità di cui al precedente art. 9.

2. Il titolare dell'autorizzazione può essere sostituito da altro soggetto purché questo sia dipendente, coadiuvante familiare, lavoratore interinale, associato in partecipazione o comunque legato al titolare attraverso una forma contrattuale prevista dalla vigente legislazione in materia di lavoro, e che tale rapporto sia dimostrato attraverso idonea documentazione amministrativa e previdenziale da esibirsi ad ogni richiesta degli incaricati comunali. I dipendenti assunti a tempo indeterminato e i soci prestatori d'opera dovranno risultare da appositi Fogli aggiuntivi alla Carta di Esercizio (circ Regione Lombardia 18/04/2011 prot. 4260)

**Art. 12 – Divieti ed obblighi connessi all'esercizio dell'attività**

1. E' fatto divieto agli operatori su aree pubbliche di porre in vendita o esporre armi, esplosivi o oggetti preziosi.

2. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (di seguito TULPS) e dell'art. 23, c. 2, l. 88/2009, è fatto divieto agli operatori su aree pubbliche di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione se non in recipienti chiusi e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, Regolamento TULPS.

3. La vendita di strumenti da punta e da taglio di cui all'art. 37 del TULPS è consentita solo ai soggetti titolari di apposita licenza di Pubblica Sicurezza, ora SCIA ai sensi dell'art. 19 legge 241/1990.

4. Durante l'orario di svolgimento dei mercati è vietata la circolazione dei veicoli nelle aree destinate a mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza ed i mezzi, in sola entrata, degli operatori spuntisti ; è inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e di altri materiali in uso agli operatori possono sostare sull'area di mercato purchè all'interno del posteggio assegnato. Nel caso ciò non sia possibile dovranno essere posteggiati nei luoghi consentiti.

Le aree di svolgimento delle fiere saranno interdette, con ordinanza sindacale, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato o fiera e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti. L'ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune per quindici giorni interi e consecutivi.

5. Al fine di assicurare le corrette condizioni di sicurezza ed accessibilità, è fatto divieto agli operatori di utilizzare per l'esposizione delle merci attrezzature che comportino un ingombro eccedente la superficie indicata nel provvedimento di concessione del posteggio; le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, potranno sporgere dallo spazio assegnato a condizione che non arrechino disturbo agli operatori adiacenti e che siano collocate ad un'altezza dal suolo tale da garantire il transito dei veicoli autorizzati e di quelli di soccorso; è vietato utilizzare tale area per l'esposizione della merce.

6. I concessionari dei posteggi, anche assegnati in spunta, hanno l'obbligo di:

- a) corrispondere all'Amministrazione Comunale o al soggetto concessionario del servizio il corrispettivo previsto per l'occupazione del suolo pubblico;
- b) corrispondere all'Amministrazione Comunale o al Concessionario del Servizio il contributo per la pulizia del posteggio, nella misura e con le modalità previste dall'apposito atto assunto dall'Amministrazione Comunale;

- c) provvedere, al termine dell'utilizzo del posteggio, ad un'accurata pulizia del suolo pubblico in concessione e al conferimento dei rifiuti con le modalità previste da apposita Ordinanza. (attualmente n. 278 del 14/09/2010-prot. 55246);
- d) mettere a disposizione della propria clientela, per tutto l'orario di svolgimento dell'attività di vendita, attrezzature idonee a permettere la raccolta dei rifiuti prodotti dalla stessa;
- e) salvaguardare le pavimentazioni stradali dalla perdita di liquidi dagli automezzi, con obbligo di rimborso delle spese necessarie per l'eliminazione dell'eventuale danno;
- f) usare bilance, pesi e misure in ottimo stato di conservazione, disposte in modo che l'acquirente possa controllare agevolmente la pesatura;
- g) parcheggiare i mezzi utilizzati per il trasporto delle merci e/o delle strutture, e non collocabili nell'ambito del posteggio, nelle aree di sosta esistenti in zona, fatto salvo quanto specificatamente stabilito dal comma 3 dell'art. 18 per gli operatori spuntisti;
- h) provvedere al pagamento della tariffa prevista per l'eventuale allacciamento alla rete elettrica ed idrica, con la sola esclusione degli operatori in spunta;
- i) rispettare gli orari previsti dal presente regolamento o in ogni altro atto assunto dall'Amministrazione Comunale.

7. L'operatore titolare di concessione relativa a posteggio dotato di allacciamento alla rete distributrice di acqua potabile ed energia elettrica è tenuto al versamento di una somma, a titolo di rimborso spese, indipendentemente da eventuali assenze nonché dall'utilizzazione o meno degli impianti messi a disposizione, il cui ammontare è stabilito da tariffa determinata dalla Giunta Comunale ai sensi di quanto previsto dal Dlgs 267/2000 per i servizi a domanda individuale. La somma dovuta deve essere versata in un'unica soluzione entro il primo semestre dell'anno di riferimento. In caso di cessione aziendale entro il primo semestre dell'anno, qualora il pagamento non sia ancora avvenuto, verrà posto a carico del cedente per il 50% e a carico del subentrante per il restante 50%. In caso di cessione avvenuta nel secondo semestre, tutta la quota sarà posta a carico del cedente.

**Art. 13 - Corrispettivo per la concessione di suolo pubblico**

1. Il Consiglio Comunale determina la misura, le modalità ed i termini di pagamento del corrispettivo per concessione di posteggio del mercato sulla base delle disposizioni nazionali e/o regionali in materia.

2. L'importo dovuto per occupazione del suolo pubblico è determinato in ragione della superficie di vendita assegnata a ciascun ambulante.

L'omesso, parziale o tardivo pagamento comporterà la decadenza dell'autorizzazione in caso di revoca della concessione di posteggio.

Gli ambulanti che non sono assegnatari in modo continuativo di posteggio provvedono al pagamento del corrispettivo dovuto di volta in volta.

**Art. 14 - Pubblicità dei prezzi**

1. Le merci esposte sui banchi di vendita debbono recare in modo chiaro e ben visibile l'indicazione del prezzo di vendita.
2. Quando siano esposti insieme più esemplari dello stesso valore di un articolo normalmente venduto ad unità, è sufficiente l'apposizione su uno di essi di un unico cartellino contenente l'indicazione del prezzo.

**TITOLO II**  
**DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI**

**Art. 15 – Ubicazione delle aree mercatali**

1. In Cernusco sul Naviglio il mercato si tiene nelle giornate di mercoledì e di sabato, nelle aree pubbliche destinate a tale uso, individuate nelle Schede 1 e 2 allegate al presente regolamento e facenti parte integrante dello stesso.
2. Eventuali successivi provvedimenti modificativi della localizzazione, delle dimensioni, delle caratteristiche, degli orari e delle modalità di utilizzo dei posteggi di cui all'allegato A, adottati ai sensi del presente Regolamento, non costituiscono modifica allo stesso.
3. Gli spazi destinati allo svolgimento del mercato, ove possibile, saranno delineati con apposita segnaletica orizzontale, e dovranno individuare:
  - un'area riservata alla vendita da parte di commercianti;
  - un'area prospiciente i banchi di vendita, destinata esclusivamente al traffico pedonale per tutta la durata dell'orario di vendita previsto dal presente Regolamento; in tale periodo, in tali spazi sarà permesso esclusivamente l'accesso a mezzi di soccorso o di pronto intervento;
  - un'area riservata ai produttori agricoli diretti singoli o associati.



### **Art. 16 - Orario**

1. Dal momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento i commercianti su aree pubbliche, titolari di concessioni all'interno dell'area del mercato settimanale, dovranno:

- occupare i posteggi entro le ore 8.30;
- effettuare le operazioni di vendita dalle ore 7.30 alle ore 13.00 (salvo cessazione anticipata per il caso di comprovate avverse condizioni atmosferiche);
- lasciare i posteggi liberi e puliti entro le ore 14 nella zona riservata al settore non alimentare e entro le ore 14.30 nel settore alimentare.

2. Eventuali provvedimenti modificativi degli orari e modalità di vendita e fruizione delle aree mercatali di cui ai precedenti commi saranno adottati con apposita ordinanza e non comportano modifica del presente Regolamento.

3. La mancata presenza del titolare del posteggio entro le ore 8.30 verrà annotata sull'apposito registro, e comporterà l'assegnazione di tale posteggio ad altro operatore secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

**Art. 17 - Verifica delle presenze**

1. L'assenza degli operatori concessionari di posteggio é rilevata entro il termine di cui al comma 1 del precedente articolo 16;
2. Le assenze dai posteggi dati in concessione devono essere giustificate dall'operatore entro e non oltre il termine di 30 giorni da quello nel quale si verificano.
3. Non si procede alla rilevazione delle assenze nei mercati straordinari e in caso di spostamento della giornata.
4. In caso di intemperie, se l'assenza coinvolge oltre due terzi dei concessionari di posteggio, questa non viene rilevata.
5. In caso di subingresso avvenuto durante il corso dell'anno solare, le assenze del cedente non si cumuleranno con quelle del subentrante.

**Art. 18 - Assegnazione provvisoria giornaliera dei posteggi temporaneamente vacanti**

1. I posteggi del mercato che non vengono occupati dai rispettivi titolari entro il termine di cui al comma 2 del precedente art. 16 potranno essere assegnati, per la singola giornata, ad altri soggetti in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il medesimo settore merceologico del posteggio da assegnare, individuati tra coloro che hanno partecipato all'assegnazione provvisoria giornaliera dei posteggi o che vi partecipino per la prima volta nell'anno solare, e sulla base di una graduatoria formulata dalla Polizia Locale in base ai seguenti criteri di priorità:

- a) numero di presenze (giornate in cui l'operatore risulta presente ai fini della graduatoria di spunta, pur senza effettuare attività di vendita a causa della mancata disponibilità di posteggi temporaneamente vacanti) sul mercato
- b) anzianità dell'attività di commercio, come risultante dal Registro delle Imprese

2. In caso di partecipazione alla spunta da parte di soggetti già titolari di altro posteggio nel medesimo mercato, l'interessato dovrà dimostrare di disporre di attrezzatura e personale idoneo ad effettuare l'attività di vendita su un posteggio distinto e separato da quello già in concessione, anche se contiguo.

3. L'operatore assegnatario di posteggio in spunta, avuto accesso all'area mercato con il proprio veicolo, dovrà mantenere lo stesso in sosta all'interno dello stallo assegnato fino all'orario di termine delle operazioni di vendita;

4. Gli interessati, in sede di domanda di ammissione alla graduatoria di spunta dovranno autocertificare il possesso di idonea autorizzazione, Carta di Esercizio, data di iscrizione nel Registro delle Imprese, attestazione annuale di regolarità contributiva, amministrativa, fiscale, oppure, per gli operatori in possesso di autorizzazione rilasciata da Comuni di altre Regioni, autocertificare di essere in regola con quanto stabilito dall'art. 28, c. 2bis, del D.Lgs. 114/1998; e di non essere titolare, in altro Comune, di autorizzazione e concessione di posteggio per la medesima giornata e nel medesimo orario del mercato per cui si richiede l'ingresso in spunta.

5. La graduatoria di spunta deve essere aggiornata con cadenza annuale mediante cancellazione dei nominativi degli operatori che, nell'arco del precedente triennio, non hanno fatto registrare almeno la metà delle presenze rispetto al totale delle giornate di effettuazione del mercato. Ai fini dell'aggiornamento della graduatoria, non saranno conteggiate le assenze per malattia o altro valido motivo che il soggetto abbia giustificato entro il termine di 10 giorni da quello nel quale si sono verificate.

**Art. 19 - Spostamento, trasferimento o ristrutturazione del mercato**

1. In caso di riduzione nel numero dei posteggi, il Comune deve provvedere a comunicare alla Regione, entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento, il numero dei posteggi soppressi.

2. La riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione dovrà essere effettuata a partire da apposita istanza dell'interessato compilata sulla base di idonea modulistica messa a disposizione dall'Ufficio competente, da esaminarsi sulla base una graduatoria di priorità predisposta sulla base dei seguenti elementi:

- a) anzianità di presenza effettiva sul mercato;
- b) anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
- c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
- d) compatibilità delle merceologie di vendita (alimentari e non alimentari o specifica tipologia merceologica) e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita con le dimensioni e le caratteristiche dei posteggi disponibili.

Qualora le priorità di cui ai punti a) e b) di cui al presente comma siano riferite, a seguito di subingresso, all'attività di un soggetto cedente (per acquisto o affitto d'azienda, donazione, successione o ogni altra causa) l'attuale titolare dell'attività dovrà dimostrare, attraverso idonea documentazione (scrittura privata registrata o certificati storici camerali), il titolo di acquisizione dell'attività del dante causa.

Tale graduatoria dovrà essere pubblicata e portata a conoscenza degli operatori del mercato con idonee modalità non meno di 60 gg. precedenti la data prevista per il trasferimento; contro tale graduatoria é ammessa istanza di revisione da presentarsi entro 7 gg. dalla data di notifica della graduatoria stessa.

Su tali istanze il Funzionario Responsabile deve pronunciarsi entro il termine di 5 gg. dalla data di ricevimento dell'istanza, notificando all'interessato l'esito della pronuncia; in caso di accoglimento del ricorso, l'Ufficio provvederà alla pubblicazione ed alla notifica della nuova graduatoria con le medesime modalità già adottate.

### **Art. 20 - Spostamento temporaneo del mercato**

1. Per trasferimento temporaneo, in altra sede e/o in altro giorno lavorativo, del mercato, si intende il trasferimento dovuto a cause di forza maggiore, quali ad esempio il rifacimento della pavimentazione stradale, l'adeguamento degli impianti, o altri lavori che rendano inagibile l'area per un periodo comunque non superiore a 4 mesi.

2. In caso di trasferimento temporaneo, la riassegnazione di posteggi agli operatori già titolari di concessione sarà effettuata d'ufficio sulla base della compatibilità delle merceologie di vendita (alimentari e non alimentari) e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita da ciascun operatore con le dimensioni e le caratteristiche dei posteggi disponibili. Contro tale provvedimento di assegnazione temporanea dei posteggi, che dovrà essere portato a conoscenza degli operatori del mercato con idonee modalità non meno di 30 gg. precedenti la data prevista per il trasferimento, non è ammessa istanza di revisione, se non per gravi motivi igienico sanitari o viabilistici, o per errori materiali; su tali istanze l'Amministrazione Comunale si dovrà pronunciare entro 5 gg. dalla data di presentazione dell'istanza e le risultanze della pronuncia dovranno essere immediatamente notificate all'interessato.

### **Art. 21 - Modificazione del posteggio**

1. Gli operatori già titolari di autorizzazione possono presentare al SUAP apposita istanza di assegnazione di altro posteggio libero nel medesimo mercato, per il quale il Comune abbia notificato attraverso consegna di avviso a mano la disponibilità ma non abbia ancora provveduto ad attivare le procedure di assegnazione di cui al presente Regolamento; tale istanza dovrà contenere dichiarazione di rinuncia al posteggio di cui l'interessato è già titolare in caso di accoglimento.

Il Funzionario Responsabile, verificata la compatibilità del settore merceologico (alimentare o non alimentare) dell'autorizzazione dell'istante e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita con le dimensioni e le caratteristiche del posteggio disponibile, dispone la concessione del posteggio richiesto e la contestuale revoca del posteggio di cui l'interessato è già titolare.

2. Operatori già titolari di autorizzazione possono presentare al SUAP apposita istanza, anche congiunta, di scambio reciproco del posteggio.

Il Funzionario Responsabile, verificata la reciproca compatibilità del settore merceologico (alimentare o non alimentare), della tipologia merceologica e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita da ciascun operatore con le dimensioni e le caratteristiche dei posteggi interessati, in caso di accoglimento dell'istanza dispone lo scambio delle concessioni di posteggio.

3. Le domande di ampliamento della superficie del posteggio in concessione presentate da operatori proprietari di autobanchi attrezzati andranno accolte nel caso in cui vi siano posteggi idonei disponibili o che risulti libero lo spazio contiguo senza che lo stesso venga ridotto a misura inferiore a mt. 5 di larghezza e mt. 4 di profondità.

### **Art. 22 - Battitori**

1. I posteggi riservati agli operatori che esercitano l'attività con il sistema detto del "battitore", esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono assegnati a detti operatori secondo un programma di turnazioni concordato con l'Associazione Battitori Regione Lombardia.
2. Il Comune non può individuare nuove aree mercatali da utilizzare per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con il sistema del "battitore".
3. In caso di rinuncia al posteggio da parte di battitori o di revoca della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso per un periodo superiore ad un anno solare, l'area sarà recuperata dal Comune ed inserita tra i posteggi da assegnare.

### **Art. 23 – Effettuazione di mercati straordinari**

1. Qualora il mercato ricada in giorno festivo sarà di norma effettuato. Qualora vi fosse coincidenza con festività che presenti particolari esigenze di sicurezza o di servizio, tali da non rendere possibile effettuare il mercato nella medesima giornata, di questo sarà data comunicazione agli operatori con un anticipo di almeno 60 giorni rispetto alla data del mercato stesso.

2. Qualora il giorno di mercato coincida con Natale, S. Stefano, Capodanno, Ferragosto e con la festa patronale (16 agosto, S. Rocco) l'effettuazione sarà anticipata al giorno precedente non festivo.

3. Nei periodo natalizio, pasquale ed estivo o per eventi particolari, può essere programmata l'effettuazione di edizioni straordinarie od aggiuntive dei mercati esistenti.

Il periodo natalizio va dall'ultima domenica di novembre all'Epifania; quello pasquale dalla IV domenica di Quaresima al Lunedì dell'Angelo; quello estivo dall'1 luglio al 31 agosto di ogni anno.

4. Il numero massimo di mercati aggiuntivi o straordinari, che possono essere effettuati nel corso di ogni anno solare, è di dodici.

5. Il Comune garantisce la copertura delle spese per la pulizia delle aree mercato unicamente per due edizioni straordinarie di mercato da effettuarsi nel periodo natalizio presso l'area mercato di Via Buonarroti, a dette edizioni di mercato potranno partecipare gli operatori di entrambi i mercati settimanali.

6. Qualora gli operatori commerciali su area pubblica siano interessati all'effettuazione di un mercato straordinario, devono presentare proposta scritta al Settore Gestione e Controllo del Territorio, tramite un proprio rappresentante membro della Commissione di cui all'art. 4. La proposta deve tassativamente pervenire al Comune almeno quaranta giorni prima della data prevista per l'effettuazione della edizione straordinaria. Nei successivi dieci giorni ogni operatore dovrà provvedere a comunicare direttamente all'ufficio protocollo, tramite posta elettronica o PEC, la propria adesione all'iniziativa.

7. L'eventuale comunicazione di diniego deve essere inviata entro venti giorni dalla presentazione al rappresentante degli operatori che ha presentato la proposta. Decorso detto termine la proposta si ritiene accolta. Non verranno autorizzate in ogni caso effettuazioni di mercati straordinari in assenza di adesioni pari almeno al 50% dei posteggi disponibili.



8. L'autorizzazione alla effettuazione di una edizione aggiuntiva o straordinaria del mercato, redatta a cura del Servizio Commercio, deve essere comunicata agli interessati, mediante posta elettronica o PEC. Tale provvedimento può anche essere consegnato direttamente agli operatori in giornata di svolgimento del mercato, a cura del personale di Polizia Locale o dei messi comunali, almeno dieci giorni prima della data di svolgimento del mercato straordinario.

9. In caso di proposta di effettuazione di mercati straordinari, qualora le adesioni pervenute siano inferiori all'80% dei posteggi disponibili, si procederà d'ufficio alla ricompattazione del mercato in modo tale da consentire la parziale fruizione dei parcheggi. Gli spostamenti temporanei degli operatori verranno stabiliti dal Servizio Commercio e dalla Polizia Locale, con la collaborazione degli operatori commerciali facenti parte della Commissione per il commercio su aree pubbliche, o loro delegati.

I posteggi eventualmente rimasti liberi nella zona individuata per effettuazione del mercato straordinario saranno assegnati agli operatori spuntisti.

10. Per l'effettuazione di mercati straordinari i titolari di posteggio dovranno corrispondere la relativa TOSAP; dovranno altresì, in caso di effettuazione di mercati straordinari in numero superiore a due annuali, provvedere in proprio al pagamento delle spese per la pulizia finale dell'area.

11. Nelle edizioni straordinarie di mercato eventuali assenze degli operatori titolari di posteggio non saranno computate né saranno computate le presenze degli operatori assegnatari di posteggi liberi.

**TITOLO III**  
**FIERE**

**Art. 24 - Istituzione delle fiere**

1. Il Consiglio Comunale con proprio atto provvede ad istituire ed a disciplinare con apposito regolamento le Fiere locali che si svolgono con cadenza annuale.
2. Nel provvedimento di istituzione della singola fiera devono essere stabilite:
  - a) le aree destinate alla fiera, il numero e la tipologia dei singoli posteggi;
  - b) gli orari della fiera;
  - c) i termini di presentazione delle domande e di pubblicazione della graduatoria di assegnazione;
  - d) ogni altra disposizione particolare (specializzazioni, ecc.) relativa al funzionamento della fiera stessa.
3. Se non diversamente disciplinato nel provvedimento di istituzione, alle fiere si applicheranno le norme del presente Regolamento, purché compatibili.
4. In occasione delle fiere il Comune può concedere agli esercizi di vicinato di vendere i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale oppure, considerate le esigenze viabilistiche, di sicurezza e di accessibilità, in altra area pubblica appositamente individuata allo scopo.

**Art. 25 - Assegnazione dei posteggi nelle fiere**

1. L'assegnazione dei posteggi nelle fiere può essere effettuata unicamente nei confronti di soggetti già titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
2. L'assegnazione ha valore limitatamente ai giorni di svolgimento della fiera.
3. A ciascun soggetto possono essere concessi un massimo di 2 posteggi nell'ambito della medesima fiera nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a 100 ovvero 3 posteggi nel caso di aree con un numero di posteggi superiore a 100.
4. Il posteggio é concesso con riferimento ai settori merceologici alimentare e/o non alimentare, oppure, in caso di fiera specializzata, con riferimento alle tipologie ammesse, come indicate nel provvedimento istitutivo della fiera.

### **Art. 26 - Domanda di assegnazione di posteggio nella fiera**

1. La domanda di assegnazione di posteggio in una fiera deve essere presentata al SUAP nel periodo compreso tra i 150 giorni ed i 60 giorni precedenti la data di svolgimento della fiera stessa. Le domande di partecipazione alla Fiera di San Giuseppe devono pervenire entro il 31 del mese di gennaio dell'anno di riferimento. Le domande presentate al di fuori dei termini stabiliti verranno archiviate.

2. Nella domanda, presentata in marca da bollo, l'interessato dichiara:

- a) i dati anagrafici ed il codice fiscale
- b) gli estremi (numero, data ed ente che ha provveduto al rilascio) dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggio o in forma itinerante;
- c) denominazione della fiera, giorno di svolgimento;
- d) il settore, i settori o le tipologie merceologiche di cui l'interessato intende effettuare la vendita;
- e) le dimensioni del posteggio richiesto, a partire dalle caratteristiche dell'attrezzatura utilizzata per svolgere l'attività di vendita.

3. Il posteggio nella singola fiera é assegnato, con graduatoria separata per ciascuno dei settori merceologici o delle tipologie merceologiche eventualmente previste, in base ad una graduatoria, pubblicata nel termine previsto dal provvedimento di istituzione della fiera, compilata in base ai seguenti criteri di priorità e con riferimento alle ultime tre edizioni della fiera:

- maggior numero di presenze effettive (ovvero di giorni in cui l'operatore ha potuto effettuare l'attività di vendita) nella fiera;
- maggior numero di presenze (ovvero di giorni in cui l'operatore risultava in graduatoria e, pur essendosi presentato, non ha potuto esercitare attività di vendita) nella fiera;
- maggiore anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, attestata da iscrizione al Registro delle Imprese.

4. Nelle fiere di durata fino a due giornate è obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione; nelle fiere di durata superiore a due giorni è ritenuto assente l'operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore ai due terzi della durata di ogni singola edizione.

**TITOLO IV**  
**POSTEGGI ISOLATI**

**Art. 27 - Istituzione e assegnazione dei posteggi isolati**

1. In Cernusco sul Naviglio sono individuati i posteggi isolati di cui alle schede allegate al presente regolamento e facenti parte integrante dello stesso .
2. Eventuali successivi provvedimenti, istitutivi di nuovi posteggi isolati o modificativi della localizzazione, delle dimensioni, delle caratteristiche, degli orari e delle modalità di utilizzo dei posteggi di cui all'allegato A, adottati ai sensi del presente Regolamento, non costituiscono modifica allo stesso.
3. Ai posteggi isolati si applicano le norme previste dal presente Regolamento per i posteggi dati in concessione.

## **TITOLO V** **COMMERCIO ITINERANTE**

### **Art. 28 – Disposizioni per i commercianti itineranti**

1. Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato su qualsiasi area pubblica dai titolari dell'autorizzazione per posteggio in concessione rilasciato da Comune della Regione Lombardia, dell'autorizzazione per il Commercio ambulante in forma itinerante o dagli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti ai sensi del d.lgs. 228/01 e ss.mm.ii..

2. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.

3. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

4. È consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area pubblica per il tempo necessario a consegnare la merce all'acquirente e comunque non oltre un'ora. È comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo. terminate le operazioni di vendita, l'esercente è tenuto a spostarsi in altro punto idoneo, distante almeno 500 mt. dal punto precedente.

Nelle seguenti aree urbane:

- Via Padana Superiore, vicinanze Via Diaz (fronte Via Pio X) - escluse ricorrenze e giorno precedente S. Valentino, Festa della Mamma e Festa della Donna;
- Via Padana Superiore -parcheggio fronte Piazza Don Carlo Della Torre - escluse ricorrenze e giorno precedente S. Valentino, Festa della Mamma e Festa della Donna;

è consentito all'operatore in forma itinerante di sostare per il tempo massimo di tre ore per l'esercizio dell'attività.

E' vietato tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 mt da altro operatore itinerante.

5. È vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti a quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore ad un raggio di metri 500 misurato dal centro del mercato o fiera.

6. L'autorizzazione per il commercio ambulante in forma itinerante permette anche la vendita al domicilio dei consumatori, nonché nei locali ove questi si trovino per motivi di lavoro, studio, cura, trattenimento o svago, nel rispetto delle

prescrizioni in materia di tesserino di riconoscimento necessario per gli eventuali incaricati alla vendita determinate dall'art. 19 del d.lgs. 114/98.

7. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato:
- Lungo le strade provinciali :S.P. ex S.S. 11 Padana Superiore, al di fuori delle aree individuate al precedente comma 4;
  - lungo le S.P. 120, S.P. 121 e S.P. 113;
  - in Via Vespucci nel tratto fra Via Fontanile e la SP 113;
  - in Via Fontanile nel tratto fra Via Vespucci e Via Falcone e Borsellino;
  - in Via Falcone e Borsellino e Via Dalla Chiesa;
  - in Viale Assunta – spiazzo ingresso MM2;
  - in Via I Maggio;
  - in Via Verdi dall'incrocio con la SP 121 fino al confine con il Comune di Carugate;
  - Nella Zona a Traffico Limitato;
  - Lungo l'alzaia Naviglio della Martesana;
  - In Via Cavour;
  - su tutte le intersezioni stradali conformate a rotatoria;
  - in ogni tratto stradale, in corrispondenza o nelle vicinanze, ove vi siano lavori in corso.
8. Eventuali successivi provvedimenti modificativi della localizzazione, delle dimensioni, delle caratteristiche, degli orari e delle modalità di utilizzo delle aree di cui ai commi 4 e 8 e 11, adottati ai sensi del presente Regolamento, non costituiscono modifica allo stesso.
9. Ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002 e ss.mm.ii., é vietato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante di molluschi bivalvi vivi e funghi freschi.
10. Ai sensi dell'art. 23, c. 1, l. 7 luglio 2009, n. 88, la somministrazione di alcoolici e i loro consumo sul posto sono consentiti, dalle ore 24.00 alle ore 7.00, unicamente negli esercizi muniti di licenza prevista dall'art. 86, c. 1, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza oppure, in conformità con quanto previsto dalla Risoluzione Ministero Sviluppo Economico 30 luglio 2009, n. 69837, da provvedimento facente funzioni del titolo di cui all'art. 86 citato.
11. Le disposizioni del presente Titolo si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

**TITOLO VI**  
**DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE**

**Art. 29 - Norme igienico-sanitarie**

1. I commercianti su aree pubbliche debbono osservare, nell'esercizio delle loro attività, le norme previste dalle leggi sanitarie e dei regolamenti comunali di igiene in materia di vendita e somministrazione di prodotti alimentari.
2. Le modalità e le caratteristiche dell'attrezzatura, ed in particolare dei negozi mobili e dei banchi temporanei, destinati alla vendita di prodotti alimentari, dovranno essere quelle previste in base alla ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002 e ss.mm.ii..
3. Il commercio di articoli deperibili, di carni fresche e di prodotti ittici esercitato su aree pubbliche é subordinato alla presenza, nel posteggio assegnato, delle idonee allacciature alla rete elettrica, idrica e fognaria, oppure all'idoneità del veicolo utilizzato secondo le prescrizioni previste con ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002 ss.mm.ii..
4. Il Comune assicura, per ciò che attiene agli spazi comuni del mercato e delle fiere e relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'acqua ove fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.
5. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza del Ministero della Salute e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti e la pulizia del posteggio. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato o riunito con altri che, insieme, non raggiungano la qualifica di mercato.



## **TITOLO VII** **SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 30 - Sanzioni**

1. Ai sensi dell'art. 27, c. 5, l.r. 6/10, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra 1.500,00 euro e 10.000,00 euro e con la confisca delle merci poste in vendita e delle attrezzature necessarie chiunque effettui l'esercizio del commercio su aree pubbliche:

- a) senza l'autorizzazione prescritta;
- b) fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione; ai fini dell'applicazione di tale sanzione si intende per territorio diverso da quello per cui si è autorizzati anche l'utilizzo di un posteggio diverso da quello indicato sull'autorizzazione posseduta;
- c) senza il nulla osta o il permesso del soggetto proprietario nei casi di cui all'art. 21, c. 11, l.r. 6/10.

2. Non può essere confiscato il veicolo utilizzato per il trasporto delle merci poste in vendita.

3. Ai sensi dell'art. 27, c. 7, l.r. 6/10, l'operatore sprovvisto della Carta di Esercizio di cui all'art. 21, c. 10, l.r. 6/10 e della attestazione annuale di regolarità amministrativa, contributiva, fiscale, oppure in possesso di carta di Esercizio non aggiornata entro il termine di 90 giorni dal verificarsi dei fatti modificativi della situazione indicata, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 3.000 euro.

4. Ai sensi dell'art. 27, c. 6, l.r. 6/10, ogni violazione ai divieti ed alle limitazioni stabilite dal presente Regolamento e dalle altre deliberazioni del Comune in materia di commercio su aree pubbliche è punita con una sanzione amministrativa da 500,00 euro a un massimo di 3.000,00 euro; la procedura di accertamento e contestazione delle violazioni è disciplinata dall'art. 17, l. 24 novembre 1981, n. 689.

5. L'autorizzazione é revocata:

- a) se il titolare non inizia l'attività, assolvendo agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali, entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) se nel corso dell'anno solare non utilizza il posteggio per più di 4 mesi complessivi, salvo sia stata comunicata l'assenza per giustificati motivi (malattia, gravidanza, infortunio); in caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo é ridotto proporzionalmente al periodo di attività;

- c) per il commercio itinerante, se l'operatore sospende l'attività per oltre 1 anno, salvo proroga di ulteriori 3 mesi per comprovata necessità;
- d) se il titolare perde i requisiti di cui all'art. 20, l.r. 6/10, oppure non risulti in possesso degli elementi di cui all'art. 21, c. 4, l.r. 6/10, oppure non abbia esibito le autorizzazioni in originale come richiesto dall'art. 21, c. 10, l.r. 6/10.
- e) qualora non venga presentata comunicazione di reintestazione entro un anno dal decesso del titolare
- f) per mancato utilizzo del posteggio nella fiera per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste nel triennio successivo a quello di effettuazione della fiera.

La revoca consegue automaticamente all'accertamento, e deve essere immediatamente comunicata all'interessato. Alla revoca dell'autorizzazione consegue la revoca della concessione, che verrà formalizzata con unico atto.

6. L'occupazione del posteggio in concessione senza procedere al pagamento del corrispettivo previsto o del rimborso spese per la messa a disposizione degli impianti di allacciamento alla rete idrica ed elettrica configura occupazione in assenza di titolo, da computarsi ai fini della determinazione del mancato utilizzo ai fini della revoca di cui ai punti b) ed f) del precedente comma 5. Il SUAP provvederà ad inviare un unico sollecito in caso di mancato pagamento a valere anche quale avvio di procedimento di revoca. Qualora la somma dovuta non venga corrisposta nel termine indicato dal sollecito verrà immediatamente disposto il provvedimento inibitorio.

7. Ai sensi dell'art. 27, c. 1, l.r. 6/10, l'autorizzazione é sospesa, per un periodo non superiore ai 20 gg., in caso di recidiva (ovvero se l'operatore ha commesso per 2 volte in un anno la medesima violazione, anche se ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione) o per il caso delle seguenti violazioni:

- a) mancato rispetto delle disposizioni riguardanti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- b) ampliamento abusivo della superficie autorizzata per il posteggio superiore ad un terzo della dimensione indicata nel provvedimento di concessione;
- c) danneggiamento della sede stradale, dell'arredo urbano o del patrimonio arboreo.

In caso di sospensione l'interessato dovrà procedere al deposito dell'originale del titolo autorizzatorio presso il SUAP per tutto il periodo di sospensione.

**Art. 31 - Osservanza degli altri regolamenti comunali**

1. L'esercizio dell'attività di cui al presente Regolamento deve avvenire nel rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti nonché delle disposizioni eventualmente dettate dagli altri regolamenti comunali vigenti relativamente agli aspetti urbanistici, igienico sanitari, occupazione suolo pubblico, polizia stradale, polizia urbana, pubblicità.

2. Per tutto quanto non specificatamente richiamato nel presente Regolamento, si rinvia alla legislazione nazionale e regionale vigente.

## ALLEGATI


### SCHEDA N. 1

<b>a) Denominazione del mercato</b> Mercato settimanale del mercoledì Delibera istitutiva: atto del Consiglio Comunale n. n. 285 dell'8.7.1983
<b>b) Ubicazione</b> Via Buonarroti
<b>c) Orario operazioni di vendita</b> dalle 7.30 alle 13.00 inizio spunta ore 8.30
<b>d) Superficie complessiva</b> mq. 10.912
<b>e) Superficie dei posteggi</b> mq. 5.400
<b>f) Posteggi</b> n. 163 di cui: 40 per titolari di autorizzazione per il settore alimentare; 2 riservati ai produttori agricoli; 120 per titolari di autorizzazione per il settore non alimentare; 1 riservato alla vendita con il sistema del "battitore".
<b>g) Caratteristiche del mercato</b> Sono riportate nella planimetria di cui all'Allegato A nella quale sono indicati: l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie - complessiva; - i posteggi destinati al settore alimentare ed a quello non alimentare; - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento, singolo e complessivo, dei posteggi, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli ed al "battitore"; - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
<b>h) Accesso all'area mercatale</b> L'accesso all' area mercatale degli operatori titolari di posteggio è consentito a partire dalle ore 6.30 e deve avvenire entro le ore 8.30; oltre tale orario gli operatori titolari non potranno accedere per nessun motivo con mezzi a motore. Qualora il posteggio non venga occupato entro le ore 8.30 sarà ritenuto vacante e quindi verrà assegnato agli operatori "spuntisti"
<b>i) Operazioni di vendita e sgombero delle aree</b> Non possono iniziare prima delle ore 7.30 e devono cessare alle ore 13.00 Le aree dovranno essere lasciate libere e pulite entro le ore 14.00 per il settore non alimentare e entro le ore 14.30 per il settore alimentare L'operatore, fatti salvi motivi di assoluta gravità ed urgenza, non può lasciare il posteggio prima delle ore 13.00.



**SCHEDA N. 2**

<b>a) Denominazione del mercato</b> Mercato settimanale del sabato Delibera trasferimento: atto del Consiglio Comunale n. 84 del 22/12/2005...
<b>b) Ubicazione</b> Via Alessandro Volta
<b>c) Orario</b> dalle 7.30 alle 13.00 inizio spunta ore 8.30
<b>d) Superficie complessiva</b> mq. 2.001
<b>e) Superficie dei posteggi</b> mq. 750
<b>f) Posteggi</b> n. 26 di cui: 11 per titolari di autorizzazione per il settore alimentare; 1 riservati ai produttori agricoli; 14 per titolari di autorizzazione per il settore non alimentare;
<b>g) Caratteristiche del mercato</b> Sono riportate nella planimetria di cui all'Allegato A nella quale sono indicati: - l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva; - i posteggi destinati al settore alimentare ed a quello non alimentare; - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento, singolo e complessivo, dei posteggi, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli; - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
<b>h) Accesso all'area mercatale</b> L'accesso all' area mercatale degli operatori titolari di posteggio è consentito a partire dalle ore 6.30 e deve avvenire entro le ore 8.30; oltre tale orario gli operatori titolari non potranno accedere per nessun motivo con mezzi a motore. Qualora il posteggio non venga occupato entro le ore 8.30 sarà ritenuto vacante e quindi verrà assegnato agli operatori "spuntisti" iscritti nella relativa graduatoria
<b>i) Operazioni di vendita e sgombero delle aree</b> Non possono iniziare prima delle ore 7.30 e devono cessare alle ore 13.00 Le aree dovranno essere lasciate libere e pulite entro le ore 14.00 per il settore non alimentare e entro le ore 14.30 per il settore alimentare L'operatore, fatti salvi motivi di assoluta gravità ed urgenza, non può lasciare il posteggio prima delle ore 13.00.



**SCHEDA N. 3**

<b>a) Ubicazione del posteggio</b> Via Cavour - ingresso cimitero
<b>b) Periodo di svolgimento dell'attività</b> annuale
<b>c) Giornate di svolgimento</b> Coincidenti con giorni di apertura del cimitero
<b>d) Superficie del posteggio</b> mq. 7.68 (mt 2.4 X mt 3.2)
<b>e) Tipo di struttura</b> Chiosco fisso permanentemente ancorato al suolo
<b>f) Operatore</b> titolare di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche
<b>g) Generi commercializzati</b> Non alimentari
<b>h) Tipologie di cui è consentita la vendita</b> fiori-piante ed accessori per articoli funerari (lumini e simili)
<b>i) Orario di attività</b> Coincidente con gli orari di apertura del Cimitero Comunale





scala 1:500




Comune di Cernusco sul Naviglio - **Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio** - Servizio Commercio  
OGGETTO: REGOLAMENTO COMMERCIO  
VIA CAVOUR - INGRESSO CIMITERO

rif. Scheda n. 3  
m. 2,40 x 3,20


**SCHEDA N. 4**

<b>a) Ubicazione del posteggio</b> Via Marcelline - parcheggio
<b>b) Periodo di svolgimento dell'attività</b> annuale
<b>c) Giornate di svolgimento</b> venerdì
<b>d) Superficie del posteggio</b> mq. 28 (mt 7 X mt 4)
<b>e) Tipo di struttura</b> Autonegozio
<b>f) Operatore</b> titolare di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche
<b>g) Generi commercializzati</b> Alimentari
<b>h) Tipologie di cui è consentita la vendita</b> prodotti ittici
<b>i) Orario di attività</b> dalle ore 8.00 alle ore 12.30
<b>NOTE</b> - posteggio dotato di collegamenti alla rete di distribuzione dell'energia elettrica e dell'acqua potabile



**SCHEDA N. 5**

<b>a) Ubicazione del posteggio</b> Strada Padana Superiore angolo via Firenze
<b>b) Periodo di svolgimento dell'attività</b> annuale
<b>c) Giornate di svolgimento</b> Sabato, domenica; festivi e prefestivi; S. Valentino, Festa della Donna, Festa della Mamma e giorno precedente tali ricorrenze
<b>d) Superficie del posteggio</b> mq. 28 (mt 7 X mt 4)
<b>e) Tipo di struttura</b> Bancarella o Autonegozio
<b>f) Operatore</b> titolare di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche
<b>g) Generi commercializzati</b> Non alimentari
<b>h) Tipologie di cui è consentita la vendita</b> Fiori e piante
<b>i) Orario di attività</b> dalle ore 8.00 alle ore 19.30



**SCHEDA N. 6**

<b>a) Ubicazione del posteggio</b> Piazza Matteotti
<b>b) Periodo di svolgimento dell'attività</b> Stagionale: da ottobre a marzo
<b>c) Giornate di svolgimento</b> Sabato, domenica e festivi
<b>d) Superficie del posteggio</b> mq. 6 (mt 3 X mt 2)
<b>e) Tipo di struttura</b> Veicolo attrezzato
<b>f) Operatore</b> titolare di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche
<b>g) Generi commercializzati</b> Alimentari
<b>h) Tipologie di cui è consentita la vendita</b> Caldarroste
<b>i) Orario di attività</b> dalle ore 8.00 alle ore 20.00



scala 1:500



Comune di Cernusco sul Naviglio - Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio - Servizio Commercio  
OGGETTO: REGOLAMENTO COMMERCIO  
PIAZZA MATTEOTTI

rif. Scheda n. 6  
m. 2,00 x 1,00

**SCHEDA N. 7**

<b>a) Ubicazione del posteggio</b> Piazza Matteotti
<b>b) Periodo di svolgimento dell'attività</b> Stagionale: da novembre a gennaio
<b>c) Giornate di svolgimento</b> Sabato, domenica e festivi
<b>d) Superficie del posteggio</b> mq. 2 (mt 2 X mt 1)
<b>e) Tipo di struttura</b> bancarella
<b>f) Operatore</b> titolare di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche
<b>g) Generi commercializzati</b> Alimentari
<b>h) Tipologie di cui è consentita la vendita</b> Zucchero filato e frittelle
<b>i) Orario di attività</b> dalle ore 8.00 alle ore 20.00





scala 1-500




Comune di Cernusco sul Naviglio - Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio - Servizio Commercio  
OGGETTO: REGOLAMENTO COMMERCIO  
PIAZZA MATTEOTTI

rif. Scheda n. 7  
m. 3,00 x 2,00

**SCHEDA N. 8**

<b>a) Ubicazione del posteggio</b> Via Marcelline – altezza oratorio SACER
<b>b) Periodo di svolgimento dell'attività</b> da ultima domenica di novembre a Epifania
<b>c) Giornate di svolgimento</b> Sabato, domenica e festivi
<b>d) Superficie del posteggio</b> mq. 30 (mt 10 X mt 3)
<b>e) Tipo di struttura</b> Bancarella o veicolo attrezzato
<b>f) Operatore</b> titolare di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche
<b>g) Generi commercializzati</b> Alimentari
<b>h) Tipologie di cui è consentita la vendita</b> Dolciumi
<b>i) Orario di attività</b> dalle ore 8.00 alle ore 20.00



**SCHEDA N. 9**

<b>a) Ubicazione del posteggio</b> Via Padana Superiore – parcheggio vicinanze via Diaz
<b>b) Periodo di svolgimento dell'attività</b> Stagionale
<b>c) Giornate di svolgimento</b> S. Valentino, Festa della Donna, Festa della Mamma e giorno precedente tali ricorrenze
<b>d) Superficie del posteggio</b> mq. 24 (mt 6 X mt 4)
<b>e) Tipo di struttura</b> Bancarella o veicolo attrezzato
<b>f) Operatore</b> titolare di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche
<b>g) Generi commercializzati</b> Non alimentari
<b>h) Tipologie di cui è consentita la vendita</b> Fiori e piante – articoli da regalo
<b>i) Orario di attività</b> dalle ore 7.00 alle ore 20.00
<b>NOTE</b> - negli altri periodi, sulla medesima area, è consentita la sosta di massimo di tre ore per la vendita in forma itinerante



scala 1:500



Comune di Cernusco sul Naviglio - **Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio** - Servizio Commercio  
OGGETTO: REGOLAMENTO COMMERCIO  
VIA PADANA SUPERIORE - PARCHEGGIO VICINANZE VIA DIAZ

rif. Scheda n. 9  
m. 6,00 X 4,00


**SCHEDA N. 10**

<b>a) Ubicazione del posteggio</b>	Via Padana Superiore – parcheggio fronte Piazza Don Carlo Della Torre
<b>b) Periodo di svolgimento dell'attività</b>	Stagionale
<b>c) Giornate di svolgimento</b>	S. Valentino, Festa della Donna, Festa della Mamma e giorno precedente tali ricorrenze
<b>d) Superficie del posteggio</b>	mq. 25 (mt 5 x mt 5)
<b>e) Tipo di struttura</b>	Bancarella o veicolo attrezzato
<b>f) Operatore</b>	titolare di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche
<b>g) Generi commercializzati</b>	Non alimentari
<b>h) Tipologie di cui è consentita la vendita</b>	Fiori e piante – articoli da regalo
<b>i) Orario di attività</b>	dalle ore 7.00 alle ore 20.00
<b>NOTE</b> - negli altri periodi, sulla medesima area, è consentita la sosta di massimo di tre ore per la vendita in forma itinerante	



Comune di Cernusco sul Naviglio - Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio - Servizio Commercio  
OGGETTO: REGOLAMENTO COMMERCIO  
VIA PADANA SUPERIORE - PIAZZA DON CARLO DELLA TORRE

rif. Scheda n. 10  
m. 5,00 X 5,00  
scala 1:500



**INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI DIVIETO DI ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE**

- a. Lungo la strada provinciale S. n. ex S.S. 11 pedana Soverino, festosa per i ponteggi di cui alle schede n. 8, n. 9 e n. 10;
- b. lungo la S. n. 120, S. n. 121 e S. n. 115;
- c. in Via Veneto nel tratto fra Via Fontanelle e la SP 115;
- d. in Via Fontanelle nel tratto fra Via Vesquod e Via Falcone e Bonadini;
- e. in Via Falcone e Bonadini e Via Delfi Chiusi;
- f. in Viale Scarnaia - spazzo ingrosso AMOZ;
- g. in Via Maggio;
- h. in Via Manfredi con la SP 121 fino al confine con il Comune di Casagrate;
- i. in Via Casale;
- j. nella zona a T. rifugio Linateo;
- k. lungo l'area Naviglio della Austeriano;
- l. ai sensi le autorizzazioni annuali confermate a richiesta;
- m. lungo tratto strada, le corrispondenze e nelle vicinanza, ove vi siano lavori in corso

**CITTA' DI CERUSCO SUL NAVIGLIO - (MI)  
SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO  
SERVIZIO COMMERCIO**

**REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

L.R. n. 06 del 02 febbraio 2010

**INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI DIVIETO DI ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE**

Zona a Traffico Limitato - ZTL con divieto dell'esercizio del commercio in forma itinerante

Aree di circolazione con divieto dell'esercizio del commercio in forma itinerante

UTENTELEGGIO QUANTITATIVO TECNICO  
Aut. n. 10/2009

UTENTELEGGIO QUANTITATIVO AMMINISTRATIVO  
Cassa Revisoria

8. PUBBLICITÀ  
Aut. n. 10/2009

02/04/2010